

all'art. 1 c.
al n. 4.
18.514/12.710

STATUTO S.I.C.O.A.
(Società Italiana Cardiologia Ospedalità Accreditata)

Articolo 1 Denominazione, Sede e Durata

L'Associazione denominata "Società Italiana Cardiologia ospedalità Accreditata S.I.C.O.A." (in seguito anche S.I.C.O.A. o Associazione) si è costituita il trenta settembre del 2002 con atto notarile repertorio n. 204790 del Dott. Giorgio Mantelli di Milano.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", l'Associazione assume la denominazione "S.I.C.O.A. Ente del Terzo Settore" o, in breve, "S.I.C.O.A. E.T.S." a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

L'Associazione acquista personalità giuridica per effetto dell'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

La sede S.I.C.O.A. è in Pavia, via Salvatore Maugeri n. 4, presso l'IRCCS - Istituti Clinici Scientifici Maugeri (Convenzione stipulata in data 18/04/2025) a partire dal 18/04/2025 con durata triennale.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà istituire la sede anche in altri istituti ICSM, e potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, enti ed istituzioni, in Italia e all'estero senza preclusioni.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 2 Scopi

L'Associazione, con rilevanza di carattere nazionale e operante nel rispetto del Decreto Ministero della Salute 2 agosto 2017, ha carattere apartitico e aconfessionale, non ha scopo di lucro, e si propone di valorizzare la figura del medico e delle figure professionali sanitarie che operano, anche se non in via esclusiva, in ambito cardiovascolare.

L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei propri associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

L'Associazione inoltre è destinata a svolgere, in via principale, anche una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (nell'ambito prevalente delle malattie cardiovascolari);
- interventi e prestazioni sanitarie (campagne di sensibilizzazione, di prevenzione e diagnosi precoce con visite ed esami gratuiti nell'ambito prevalente delle malattie cardiovascolari);
- educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (corsi, seminari, eventi di aggiornamento professionale nell'ambito prevalente delle malattie cardiovascolari).

Giorgio Mantelli



Pertanto, si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) acculturamento ed aggiornamento dei propri Associati attraverso la formazione residenziale, formazione sul campo o formazione a distanza;
- b) collaborazione con il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie e gli altri Organismi e Istituzioni sanitarie pubbliche e private, nonché con le Associazioni e le Società Scientifiche di categoria, nazionali ed internazionali, anche confederandosi;
- c) elaborazione di linee guida, PDTA, buone pratiche cliniche, documenti di consenso anche in collaborazione con altri Enti pubblici e/o privati;
- d) promozione di iniziative scientifiche, cliniche, epidemiologiche, didattiche e divulgative, attraverso convegni, corsi di aggiornamento, seminari, journal club, master e minimaster, attività di ricerca clinica, studi epidemiologici e pubblicazioni su temi di carattere cardiovascolare, anche attraverso il "Centro Studi" di cui ai successivi articoli 6 e 12;
- e) promozione culturale, Educazione continua in Medicina per il personale sanitario medico e non medico, anche in qualità di Provider ECM (Educazione Continua in Medicina) qualora regolarmente accreditato presso l'Agencia Nazionale per i servizi sanitari Regionali (AGENAS) al momento dell'erogazione e per gli scopi dell'evento formativo, e/o attraverso società di servizi;
- f) azioni utili al fine di far emergere il ruolo del medico e delle figure professionali sanitarie che operano nell'area cardiovascolare nelle o attraverso le strutture private accreditate o pubbliche;
- g) azioni utili al fine di favorire ogni altra iniziativa necessaria per il conseguimento degli scopi sociali;
- h) collaborazione ed integrazione - con possibilità anche di affiliazione - con il personale tecnico-professionale e con le Associazioni dei pazienti;
- i) corsi nell'ambito della psicologia/psicoterapia rivolti in particolare alla migliore prevenzione, cura e gestione dei soggetti con rischio o malattia cardiovascolare;
- j) eventi per raccolta fondi con possibilità di vendita di gadget;
- k) eventi divulgativi rivolti a cittadini/e, scuole, centri sportivi, imprese private o pubbliche e qualsiasi Associazione o ente per i quali possa sussistere interesse nelle tematiche di medicina e prevenzione cardiovascolare;
- l) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- m) organizzare conferenze, laboratori, spettacoli, video, pubblicazioni e altre forme artistiche o culturali per promuovere la raccolta di fondi di beneficenza;
- n) esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale;
- o) esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di partecipazione e collaborazione con altre Associazioni, Federazioni e con enti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, riviste scientifiche nazionali e internazionali che non siano in contrasto con gli scopi statutari.

L'Associazione ed i propri legali rappresentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia e indipendenza anche con riferimento all'esercizio di attività imprenditoriali o alla partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Tutta l'attività scientifica prodotta dall'Associazione verrà pubblicata nel sito web della medesima, il quale verrà aggiornato costantemente, oltre che su canali "social" atti allo scopo.

Articolo 3 Soci (intesi come appartenenti a qualsiasi genere)

Possono essere iscritti all'Associazione, senza limitazioni, i medici che operano in ambito cardiologico e cardiovascolare nelle strutture pubbliche e private accreditate e nei settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'Associazione rappresenta.

Articolo 4 Soci e Partecipanti all'Associazione

Gli appartenenti all'Associazione si distinguono in Soci Ordinari e soci Partecipanti: il diritto di voto in Assemblea e la possibilità di accedere alle cariche sociali spettano solo ai Soci Ordinari. Di seguito si definisce socio il soggetto di qualsiasi genere.

Sono Soci Ordinari i medici che operano in ambito cardiovascolare, non solo specialisti in cardiologia o specialità equipollenti e affini, ma tutti i medici che operano in attinenza alle patologie cardiovascolari.

Sono Soci Partecipanti i professionisti non medici che operano in ambito sanitario, quali infermiere/a, fisioterapista, psicologo/a, e che svolgono attività o hanno interesse culturale documentato nell'ambito cardiovascolare.

Inoltre, sono ammesse le seguenti categorie di soci:

- a) Onorari: i medici in quiescenza proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Generale dei Soci per la proclamazione avendo acquisito eccezionali meriti nel campo della medicina cardiovascolare;
- b) Benemeriti: le persone, che condividono e sostengono concretamente gli scopi dell'Associazione.

I soci Onorari e Benemeriti non hanno diritto di voto.

Articolo 5 Acquisizione e perdita della qualifica di Socio


Per diventare Socio, la/il Candidata/o deve richiedere, e compilare correttamente in ogni sua parte, allegando l'eventuale documentazione richiesta, la "Domanda a Socio dell'Associazione" (di seguito anche "Domanda") disponibile sul sito internet dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, ricevuta e analizzata la suddetta domanda, delibera l'accettazione o meno della/del Candidata/o. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono comunicate per iscritto alla/al richiedente soltanto in caso di non accettazione, in ogni caso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della Domanda.

Contro la decisione di rigetto della Domanda del Consiglio Direttivo non è possibile chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea o altro organo eletto dalla stessa. La qualità di Socio si perde per recesso, decesso o per esclusione.

Il recesso si realizza a seguito di comunicazione per iscritto da parte del Socio al Consiglio Direttivo, che ne prende atto e ne delibera la cancellazione dall'elenco Soci. L'esclusione può avvenire:

- a) per non aver versato la quota associativa da oltre due anni;
- b) per avere assunto iniziative in contrasto con gli intenti e gli scopi dell'Associazione, e/o comunque non consoni alle linee programmatiche del Consiglio Direttivo;




c) per aver arrecato all'Associazione danni materiali e/o di immagine.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo in seguito ad insindacabile giudizio del Collegio dei Probiviri. La qualità di Socio è intrasmissibile per atto tra vivi o mortis causa.

Al Socio receduto, deceduto o escluso non spetta alcun diritto sul patrimonio sociale e quindi neppure il rimborso delle eventuali quote associative versate.

Gli stessi criteri si applicano per l'acquisizione e perdita della qualifica di Partecipante.

Articolo 6 Organi

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Generale dei Soci (in seguito Assemblea);
2. il/la Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il/la Presidente Eletto;
5. il Centro Studi;
6. il Collegio dei Probiviri;
7. il/la Presidente Onorario, ove presente
8. il Comitato Scientifico;
9. il Comitato Tecnico-Scientifico;
10. il Revisore Unico dei Conti se previsto dalla legge.

I legali rappresentanti e gli amministratori dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione.

Non è possibile ricoprire più incarichi contemporaneamente, qualsiasi carica associativa si rivesta.

Articolo 7 Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione aventi diritto di voto ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e le modifiche alla quota annuale associativa su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione del "Regolamento di esecuzione dello Statuto", in seguito detto anche semplicemente "Regolamento", per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, assumendo il Regolamento interno come parte integrante dello Statuto stesso;
- c) la nomina a scrutinio segreto dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente Eletto, del Centro Studi e dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Revisore Unico dei Conti se previsto dalla Legge, svolgendo elezioni disciplinate in base a quanto previsto dal Regolamento e prevedendo la possibilità del ricorso a sistemi di votazione elettronica;
- d) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera relativamente a:

- a) modificazioni dello Statuto e/o del Regolamento;
- b) scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione;

- c) nomina, revoca e/o sostituzione del liquidatore o liquidatori e poteri degli stessi;
- d) devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- e) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'avviso di convocazione portante l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria è comunicato mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'esercizio in corso (entro il 30 giugno o in concomitanza con il congresso nazionale), nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione portante l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria è comunicato mediante pubblicazione sul Sito internet dell'Associazione almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza assembleare.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la l'Assemblea si tenga anche ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, e purché possa essere assicurata la parità di trattamento degli intervenuti.

In prima convocazione l'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è validamente costituita ed è atta a discutere e deliberare qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solo ad altro Socio Ordinario dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe nonché il raggiungimento dei quorum costitutivi o deliberativi delle assemblee.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. Per quanto concerne le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci presenti in Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, e su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo o in subordine da qualsiasi altro Socio dell'Associazione presente in Assemblea e eletto dall'Assemblea stessa.

Articolo 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da dieci (10) membri, e cioè dal Presidente (di qualsiasi genere), quest'ultimo nominato con le modalità di cui al successivo articolo 10, e da nove (9) Consiglieri (di qualsiasi genere), questi ultimi eletti nel corso dell'Assemblea Generale Elettiva a scrutinio segreto e con votazione diretta in occasione del Congresso Nazionale. Inoltre, diventa ulteriore componente a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo anche il Presidente Eletto, nell'anno della sua durata in carica. Qualora il numero delle candidature a Presidente fosse uguale a uno (1) e delle candidature a consigliere fosse pari al numero di consiglieri da eleggere, non sarà

necessario procedere alle votazioni e saranno proclamati eletti i candidati. Partecipano alle riunioni (senza diritto di voto) anche il Presidente uscente (o Past President) nel mandato immediatamente successivo alla propria presidenza, il Direttore del Centro Studi e il Presidente della società "Fincardio s.r.l." (Società finanziaria che costituisce il supporto economico alle iniziative scientifiche ed educazionali promosse dalla S.I.C.O.A.).

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Esso dura in carica 3 (tre) anni ed i consiglieri sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i suoi consiglieri il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la metà o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, occorre dar luogo alla rielezione dell'intero Consiglio Direttivo. Negli altri casi di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede alla loro sostituzione in occasione della prima riunione utile, seguendo la graduatoria dei non-eletti della precedente assemblea elettiva, o, in caso di assenza di candidati in graduatoria, provvede a reperire una candidatura valida tra i soci ordinari. Gli eletti restano in carica fino alla successiva Assemblea Generale Elettiva.

Articolo 9 Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, ed in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria attuativi degli scopi dell'Associazione;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci e l'esclusione di Soci già iscritti per le motivazioni riportate all'articolo 5;
- la determinazione dei componenti del Comitato Direttivo del "Centro Studi" nell'ambito del numero minimo e massimo previsto dal presente Statuto e la loro nomina secondo quanto precisato nell'articolo 12 del presente Statuto;
- la nomina del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) che, come da normativa AGENAS, dovrà essere composto da almeno 3 soggetti (compreso il Coordinatore) o almeno 5 soggetti qualora si richieda l'accreditamento di provider generale (per tutte le professioni sanitarie). Il CTS è preposto alla validazione preventiva del Piano Formativo e di singoli progetti ove non previsti dal Piano. È richiesta la presenza di un Coordinatore con competenze andragogiche in materia sanitaria qualificato nell'ambito della Sanità per titoli. In caso di modifiche o aggiornamento delle normative AGENAS, il CTS adeguerà la propria composizione secondo tali indicazioni. Il Consiglio Direttivo provvederà agli Atti di nomina del Coordinatore e dei componenti del CTS con allegati i relativi CV.

Dell'attività del Comitato Tecnico Scientifico deve essere data evidenza documentale secondo quanto previsto dalle procedure contenute nel Piano della Qualità.

Per l'accreditamento generale (per tutte le professioni sanitarie) è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Coordinatore, appartenenti ad aree professionali differenti e sulla base dell'offerta formativa proposta dal *Provider*.

Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina:

- del responsabile del sito Internet;
- del responsabile della Gestione del Sistema Qualità;
- del responsabile della Formazione ECM;
- del responsabile dei rapporti con le Società scientifiche;

- del Comitato Scientifico che include almeno 5 membri, tra cui il direttore del centro studi, il responsabile della rivista scientifica (se presente), responsabili di aree specifiche e delegati presso enti pubblici e governativi, come ad esempio l'istituto superiore di sanità, il ministero della salute, etc.;
- dei Delegati Regionali, che possono essere superiori a uno in caso di regioni geograficamente estese o ad alta densità di strutture ospedaliere private accreditate.

Tutti i mandati e relativi incarichi hanno la stessa durata temporale del Consiglio Direttivo che ha provveduto alle rispettive nomine.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente, nonché attribuire il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, e con procura notarile, anche ad estranei.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, in casi di urgenza e di necessità, può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, anche senza preventiva delibera consiliare attributiva dei poteri, i quali atti però dovranno essere poi ratificati dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi (2/3) dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera o posta elettronica inviata a tutti gli interessati e aventi diritto, almeno sette giorni prima dell'adunanza, oppure, nei casi di urgenza, mediante posta elettronica, almeno un giorno prima dell'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione, o del link per il collegamento da remoto e con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o audio conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e aver ricevuto i documenti necessari. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche del Vice Presidente, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Nel Consiglio Direttivo il voto non è delegabile.

Il Presidente può invitare alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, terze persone la cui partecipazione ritenesse utile ai fini della discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo stabilisce all'inizio di ogni esercizio la quota annuale minima a carico dei Soci Ordinari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo che respinga la domanda di iscrizione all'Associazione dovrà dare comunicazione al richiedente, in ogni caso entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, delle relative motivazioni.

Il Consiglio Direttivo può istituire tavoli di lavoro, commissioni, aree di studio, aree di lavoro per dare rilevanza a temi specifici nell'ambito della medicina cardiovascolare per cui sono richiesti approfondimenti, aggiornamenti, formazione particolari, e per cui possono essere nominati responsabili o referenti con funzioni di coordinamento.

Articolo 10 Presidente - Presidente Eletto (intesi come appartenenti a qualsiasi genere)

Il Presidente Eletto viene nominato dall'Assemblea con elezioni a scrutinio segreto che si devono tenere 12 (dodici) mesi prima della naturale scadenza del Consiglio stesso,

scegliendo tra una rosa di candidati che hanno sottoposto la propria candidatura al Consiglio Direttivo. La richiesta di candidatura deve pervenire al Consiglio Direttivo almeno 4 (quattro) mesi prima delle elezioni che coincidano con la data prossima del congresso nazionale; la candidatura deve essere sottoscritta e supportata dalla firma di 50 Soci Ordinari dell'Associazione e corredata da CV da cui si evinca la specialità in cardiologia o equipollente/affine e l'attività professionale in corso in ambito cardiovascolare.

Il Presidente Eletto così nominato diventa undicesimo componente del Consiglio Direttivo. Qualora il Presidente Eletto sia stato nominato tra i Membri del Consiglio in carica la nomina non comporta alcuna modifica delle funzioni di Consigliere o della composizione del Consiglio. Qualora la candidatura alla presidenza sia unica non sarà necessario procedere con le elezioni a scrutinio segreto, e il/la candidato/a sarà ritenuto automaticamente eletto.

Il Presidente eletto riceve da parte del Presidente in carica gli aggiornamenti e le consegne, in forma scritta, necessarie per dare continuità all'attività dell'Associazione e conoscere eventuali criticità organizzative, amministrative, finanziarie.

Il Presidente Eletto, trascorso l'anno di carica, e in coincidenza con la scadenza degli altri componenti del Consiglio Direttivo, assume automaticamente la carica di Presidente del Consiglio Direttivo e Presidente dell'Associazione, cui spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e degli altri organi ove previsto dal presente statuto, individua e sottopone al Consiglio Direttivo gli orientamenti a cui l'Associazione dovrà uniformarsi per il conseguimento o per il miglior conseguimento dei propri scopi istituzionali e può, al bisogno, stipulare accordi e/o convenzioni ed intese con soggetti pubblici o privati.

Ai fini delle funzioni assolute da S.I.C.O.A., anche nell'eventuale funzione di Provider ECM, il Presidente è a tutti gli effetti, per estensione analogica, anche Legale Rappresentante pro-tempore dell'Associazione.

Al termine del mandato, il Presidente assume per un triennio non prorogabile la carica di Past President.

Il Past President, al fine di evitare soluzioni di continuità del flusso informativo, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo nel mandato immediatamente successivo alla propria presidenza, senza diritto di voto.

Articolo 11 Segretario - Tesoriere - Presidente Onorario *(intesi come appartenenti a qualsiasi genere)*

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza e ad ogni incombenza a cui è espressamente delegato dal Presidente;
- c) coordina l'attività organizzativa e culturale dell'Associazione anche attraverso le Sezioni regionali;
- d) redige sinteticamente i verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha le seguenti mansioni:

- a) vigila sulla tenuta della contabilità e dell'inventario dei beni;
- b) predispone la bozza del rendiconto consuntivo annuale e del rendiconto preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- c) su mandato del Presidente effettua le operazioni di cassa e redige su apposito registro l'elenco dei beni posseduti dall'Associazione.

Il Presidente Onorario, laddove designato, viene nominato, su proposta del Consiglio Direttivo, per acclamazione dall'Assemblea. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e, su invito del Presidente in carica, a quelle del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 12 Centro Studi

Il Comitato Direttivo del "Centro Studi" (C.S.) è costituito da un Direttore nominato dal Presidente in carica, da un Vice-Direttore (facoltativo), e un gruppo di Membri ricercatori (membri) da un minimo di cinque (5) a un massimo di sette (7), necessariamente iscritti alla S.I.C.O.A., nominati dal Direttore del C.S.

Il C.S. può intraprendere collaborazioni con ricercatori di altre Società Scientifiche e coinvolgere negli studi multicentrici strutture ospedaliere, I.R.C.C.S., centri universitari e altri centri/istituti/strutture eventualmente pertinenti allo studio in oggetto.

Nel caso uno o più membri del C.S. si dimetta, verrà nominato uno o più sostituti/e con le stesse modalità di cui sopra. Il nuovo nominato dura in carica per lo stesso residuo periodo di carica del sostituito. Tutti i membri del Comitato Direttivo del C.S. durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. In caso di cessazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, i componenti del Comitato Direttivo del C.S. rimangono in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il C.S. progetta, promuove e organizza, anche in collaborazione:

- studi di ricerche cliniche, farmacologiche, osservazionali, interventistiche, epidemiologiche e di registri;
- coordinamento di studi sia clinici sia sperimentali (farmacologici, su dispositivi medici, etc).

Il C.S. ha finalità esclusive di ideazione, progettazione, conduzione di studi e ricerche, stesura e sottomissione dei manoscritti ai fini di pubblicazioni scientifiche.

Il Comitato Direttivo del C.S. è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi (2\3) dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera o e-mail inviata a tutti gli interessati e aventi diritto almeno sette giorni prima dell'adunanza, oppure nei casi di urgenza mediante telegramma od e-mail almeno un giorno prima dell'adunanza con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le riunioni si potranno svolgere anche per video e audio conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del C.S..

Il C.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche del Vice Presidente, dal membro più anziano del Comitato Direttivo del C.S. stesso.

Il Comitato è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Nel Comitato Direttivo il voto non è delegabile.

Il Comitato Direttivo almeno una volta all'anno riferisce in merito alla propria attività al Consiglio Direttivo S.I.C.O.A..

Articolo 13 Aree non mediche



È prevista la costituzione di aree non-mediche che rappresentano la forma organizzata di aggregazione culturale e operativa di S.I.C.O.A. per i profili professionali non-medici (infermieri, fisioterapisti, psicologi, dietisti, etc.). Esse hanno lo scopo di promuovere iniziative di formazione, di aggiornamento, di diffusione ed implementazione di linee guida e buone pratiche cliniche e assistenziali in ambito cardiovascolare.

Le aree operano all'interno di S.I.C.O.A. eventualmente attraverso tavoli di lavoro o Comitati con coordinatori e Referenti (medici o non-medico) nominati dal Consiglio Direttivo. L'organizzazione e il funzionamento delle singole aree sono rimessi ad un Regolamento di Area, approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 Probiviri

L'Assemblea Generale, contemporaneamente alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge a scrutinio segreto il Collegio dei Probiviri, composto da tre Soci Ordinari con diritto di voto in regola con i pagamenti delle quote associative.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili senza discontinuità, una sola volta.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra singoli Soci e tra i Soci e gli organi dell'Associazione.

Al Collegio dei Probiviri spetta decidere sulle controversie relative alle cause di cessazione della qualità di Socio. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono scritte e motivate.

Il Collegio dei Probiviri delibera con scrutinio palese, previa audizione in contraddittorio tra le parti; le decisioni del Collegio sono inappellabili.

Il segretario del Consiglio Direttivo partecipa ai lavori del Collegio dei Probiviri e provvede a verbalizzarne le sedute.

Articolo 15 Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da almeno cinque (5) membri, tra cui il direttore del centro studi, il responsabile della rivista scientifica (se presente), responsabili di aree specifiche e delegati presso enti pubblici e governativi, come ad esempio l'istituto superiore di sanità, il ministero della salute, etc.

Possono essere nominati membri del Comitato Scientifico i soci dell'Associazione che abbiano prodotto almeno venti (20) lavori scientifici negli ultimi dieci (10) anni su riviste scientifiche con impact factor.

La nomina dei membri del Comitato Scientifico avviene ogni tre anni entro due mesi dall'insediamento del Consiglio Direttivo.

Nel caso uno o più membri del Comitato Scientifico cessino anticipatamente, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. I membri del Comitato Scientifico così nominati rimangono in carica per la restante parte del mandato del membro del Comitato Scientifico sostituito. Il Comitato Scientifico formula proposte formative e dà pareri in relazione all'attività di ricerca scientifica dell'Associazione e del C.S., nell'ambito dei propri scopi istituzionali. Inoltre, promuove e realizza attività scientifiche direttamente o tramite terzi soggetti, e verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione scientifica, anche utilizzando gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico si riunisce qualora venga convocato dal Presidente dell'Associazione, dal direttore del C.S. o da uno dei suoi membri, mediante mail almeno una settimana prima della data di convocazione.

Articolo 16 Personale

Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale dipendente e collaboratori che saranno retribuiti ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

Personale volontario

Il personale volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Il personale volontario non ha obbligo di iscrizione all'Associazione.

Al momento dell'inizio delle attività di volontariato viene compilato apposito modulo per la raccolta dei dati anagrafici, descrizione delle attività compatibili e assunzione da parte del volontario di responsabilità relativa a malattia, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 17 Sezioni Regionali

Ogni Regione ha generalmente un'unica Sezione regionale, fatto salvo per quelle Regioni ad alta densità di strutture ospedaliere o geograficamente estese nelle quali possono essere istituite anche più Sezioni regionali.

I delegati regionali e provinciali vengono nominati dal Consiglio Direttivo - su proposta dei soci delle singole regioni e/o del Consiglio Direttivo stesso e durano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. Qualora decadesse il Consiglio Direttivo anche i delegati regionali decadono ed i nuovi delegati saranno nominati dal nuovo Consiglio Direttivo con le stesse modalità prima descritte.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra i propri membri 1 (uno) o più coordinatori delle Delegazioni Regionali distribuiti per macroaree.

Articolo 18 Revisore Unico dei Conti


Qualora ne ricorra l'obbligo giuridico, il Revisore Unico dei Conti, viene nominato dall'Assemblea tra i professionisti regolarmente iscritti all'albo professionale dei Revisori legali dei Conti, esercita il controllo contabile verificando la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, la corrispondenza del bilancio; inoltre, il Revisore Unico elabora la relazione di accompagnamento dei bilanci consuntivi.

Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento dell'Associazione.

L'incarico di Revisore Unico dei Conti è quadriennale, rinnovabile e incompatibile con qualunque altra carica e remunerato con i minimi di tariffa dell'ordine di appartenenza.

Il Revisore Unico può partecipare, su invito del Presidente, alle riunioni degli organi associativi, con facoltà di parola ma senza alcun diritto di voto.

Articolo 19 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali, nonché le eventuali prestazioni richieste ai Soci e fornite dai Soci, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di incarichi specifici, e purché tali spese siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e siano documentate.

Articolo 20 Soci Morosi

I Soci Ordinari non in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno corrente, se prevista, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, e, se membri, neppure alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 Conflitto di interessi

Qualsiasi Socio che ricopra cariche istituzionali e ruoli rappresentativi o direzionali nell'Associazione non può ricoprire cariche o farsi promotore di iniziative private o pubbliche che siano in conflitto di interesse con l'Associazione, salvo autorizzazione motivata del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo Nazionale si trovi in una condizione di potenziale conflitto di interesse non partecipa alla relativa deliberazione.

Articolo 22 Patrimonio

L'Associazione trae le sue risorse per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative, se deliberate dal Direttivo, e contributi dei Soci;
- b) contributi dei privati o di enti anche commerciali;
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) contributi internazionali.

Vanno ad accrescere il Patrimonio dell'Associazione:

- a) beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- b) avanzi di gestione;
- c) fondo di riserva, se istituito;
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Quando risulta che il patrimonio minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 23 Bilancio Consuntivo e Preventivo

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per la predisposizione definitiva del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, deve essere corredato dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica di cui all'art. 13, comma terzo, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Detti bilanci sono approvati dall'Assemblea dei Soci ogni anno entro e non oltre il 30 giugno.

I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'adunanza dell'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

A seguito dell'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, esso deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila Euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai Soci.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di Euro, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Lgs. 2017 n. 117.

Articolo 24 Divieto di distribuzione di utili

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, ai Soci, fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitali, durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25 Raccolta Fondi

L'Associazione può organizzare e/o realizzare, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

In tal caso l'Associazione deve inserire all'interno del rendiconto annuale un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79 co 4, lettera a) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 26 Modifiche statutarie

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo e/o da un terzo dei Soci, in regola con il pagamento della quota associativa, laddove prevista, e dovranno comunque essere approvate dall'Assemblea dei Soci in forma straordinaria.

Articolo 27 Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più Liquidatori e stabilisce i poteri da conferire al Liquidatore o ai Liquidatori nominati, e l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, ad opera del o dei Liquidatori, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma primo, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro o altri enti del Terzo settore, su indicazione dell'Assemblea stessa, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre

1996 n. 662 e del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 28 Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere le scritture prescritte dagli articoli 13, 14, 15 e 17, comma primo, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 29 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e per l'applicazione delle norme ivi previste o contenute nel Regolamento si rinvia alle norme del codice civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto espressamente previsto dal D.M. della Salute 2 agosto 2017 disciplinante l'Elenco delle Società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

REGOLAMENTO S.I.C.O.A.

Art. 1 (ISCRIZIONE)

L'iscrizione all'Associazione S.I.C.O.A. dei Soci prevede che gli interessati inviino domanda scritta al Presidente dell'Associazione. Tale domanda, che si effettua compilando l'apposito modulo nel rispetto delle leggi sulla Privacy, comporta la conoscenza dello Statuto e del Regolamento e l'accettazione dei loro articoli. L'iscritto ha l'obbligo di versare puntualmente la quota Sociale, il cui importo viene stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 (CONDIZIONI)

I requisiti minimi necessari per ottenere l'iscrizione sono quelli non discriminatori elencati nell'art. 3 dello Statuto.

Art. 3 (RIFIUTO DOMANDA DI ISCRIZIONE)

Il Consiglio Direttivo può non concedere l'iscrizione per validi motivi, che vengono comunicati per iscritto al richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda di iscrizione.

Art. 4 (ESCLUSIONE)

Cessano di appartenere all'Associazione i membri receduti, o coloro che comunichino per iscritto tale volontà al Consiglio Direttivo, oppure coloro che vengano esclusi. L'esclusione può avvenire:

- per non aver versato la quota associativa da oltre due anni;
- per avere assunto iniziative in contrasto con gli intenti e gli scopi dell'Associazione, e/o comunque non consoni alle linee programmatiche del Consiglio Direttivo;
- per aver arrecato all'Associazione danni materiali ei/ di immagine.

L'esclusione del Socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso il Socio, escluso, avrà facoltà di ricorrere al giudizio inappellabile dei Probiviri, previa presentazione di "ricorso", tramite lettera Raccomandata o pec, indirizzata ai Probiviri, presso la sede dell'Associazione, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di "esclusione". I Probiviri dovranno rispondere entro 60 giorni dalla data di ricevimento del "ricorso".

Art. 5 (CARICHE SOCIALI)

Possono accedere alle cariche sociali solo ed esclusivamente i Soci Ordinari (medici che operano in ambito cardiovascolare, non solo specialisti in cardiologia o specialità equipollenti e affini, ma tutti i medici che operano in attinenza alle patologie cardiovascolari), regolarmente iscritti al 31/12 dell'anno che precede quello dell'elezione ed in quello in corso. È vietato ricoprire più di una carica sociale, tranne che per casi eccezionali e su disposizione del Consiglio Direttivo.

Art. 6 (SOSTITUZIONI)

In caso di dimissioni, di recesso, di esclusione, o di assenza a tempo indefinito, salvo quanto già definito dallo statuto, le sostituzioni avverranno seguendo i seguenti criteri:

- a) Presidente: verrà sostituito dal Vicepresidente;
- b) Vicepresidente: verrà sostituito dal membro del Consiglio Direttivo più anziano, in ordine di età;
- c) i membri del Consiglio Direttivo: saranno sostituiti dai primi non eletti, purché questi risultino ancora regolarmente iscritti al 31/12 dell'anno precedente. In caso non vi sia una graduatoria, verrà fatta richiesta di nuove candidature tra chi regolarmente iscritto per l'anno in corso;



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official seal. The seal features a central emblem with a star and a crescent, surrounded by text in Italian, including 'S.I.C.O.A.' and 'ASSOCIAZIONE'. The signature is written in a cursive style.

- d) Segretario e il Tesoriere nazionale: saranno sostituiti da un altro membro del Consiglio Direttivo precedentemente integrato, in seguito a delibera da parte del Consiglio Direttivo. Tale sostituzione deve avvenire nel più breve tempo possibile;
- e) Proviviri: saranno sostituiti da Soci ordinari su delibera del Consiglio Direttivo.
- f) Delegati regionali: saranno sostituiti da Soci ordinari su delibera del Consiglio Direttivo;
- g) Past President: per ovvie ragioni non può essere sostituito e pertanto la sua carica resterà vacante;
- h) Presidente Eletto: non potrà essere sostituito e sarà necessario indire con urgenza nuove elezioni. Le candidature in questo caso saranno presentate direttamente agli associati con pubblicazione sul sito. Il nuovo Presidente Eletto così nominato resterà in carica per un periodo corrispondente a quello di sostituzione.

Art. 7 (SCADENZA MANDATI)

Le cariche sociali hanno durata di 3 anni. La carica di Presidente Eletto dura un anno, a partire dalla elezione che ha luogo 12 mesi prima della scadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo in carica. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dei Proviviri, e del Presidente Eletto dovranno svolgersi, come da Statuto, preferibilmente in occasione dell'Assemblea Generale Elettiva da tenersi durante il Congresso Nazionale della Società, entro il trimestre successivo alla scadenza.

Qualora la candidatura alla presidenza sia unica non sarà necessario procedere con le elezioni a scrutinio segreto, e il/la candidato/a sarà ritenuto automaticamente eletto. Analogamente si procederà per i consiglieri. Nel caso venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Presidente in carica dovrà indire le nuove elezioni secondo le modalità previste dall'art. 9 del Regolamento stesso.

Art. 8 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE)

L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria all'inizio di ogni nuovo mandato su convocazione del Presidente nazionale.

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal Presidente, in seguito a sua iniziativa personale o su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci ordinari, almeno dieci giorni prima, mediante pubblicazione sul sito Web dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria deve avvenire con almeno trenta giorni di preavviso, sempre mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione. Nel relativo avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità che l'Assemblea si svolga non in luogo fisico, bensì esclusivamente mediante collegamento video-audio. Nello stesso ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti dei quali sia stata richiesta la discussione da non meno di venticinque Soci ordinari. È valida a tutti gli effetti in prima convocazione l'Assemblea che sia costituita da non meno della metà dei soci ordinari, comprese le eventuali deleghe. Qualora fosse necessaria una seconda convocazione, questa sarà valida con qualsiasi numero di Soci ordinari presenti.

Art. 9 (ELEZIONI)

L'assemblea generale elettiva è presieduta dal Presidente Nazionale di S.I.C.O.A.. All'atto del suo insediamento viene nominato Segretario assembleare uno dei Membri del Consiglio Nazionale.

Quest'ultimo coadiuverà il Presidente e stilerà un sintetico verbale relativo ai lavori.

In apertura di Assemblea su proposta del Presidente Nazionale di S.I.C.O.A., nonché Presidente dell'Assemblea elettiva, verrà nominata una "Commissione Elettorale" composta da tre Soci ordinari presenti, ed il Segretario Assembleare ne assumerà le

funzioni di Presidente. Tale Commissione resterà in carica fino alla chiusura della seduta assembleare e avrà il compito di verificare:

- 1) i requisiti di eleggibilità dei candidati;
- 2) il diritto di voto dei singoli Soci;
- 3) la regolarità delle deleghe che dovranno essere presentate utilizzando un apposito modulo precompilato – che verrà predisposto dalla Segreteria Nazionale – con firma autografa ed allegata copia della carta d'identità del delegante. È ammessa una sola delega per ciascun socio;
- 4) la nomina di n. 3 Membri, scelti tra i Soci non candidati che avranno il compito di sovrintendere alla regolarità delle votazioni e che procederanno allo spoglio elettorale. Hanno diritto al voto i Soci Ordinari iscritti all'Associazione al 31/12 dell'anno precedente le elezioni e regolarmente iscritti per l'anno in corso.

Tutti i Soci ordinari sono eleggibili se Specialisti in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare. Il Presidente Eletto, viene nominato dall'Assemblea con elezioni a scrutinio segreto che si devono tenere 12 mesi prima della naturale scadenza del Consiglio Direttivo, scegliendo tra una rosa di candidati che hanno sottoposto la propria candidatura al Consiglio stesso. La presentazione della propria candidatura deve pervenire al Consiglio Direttivo a mezzo PEC almeno 120 giorni prima delle elezioni e deve essere sottoscritta e supportata dalla firma di 50 Soci Ordinari dell'Associazione e corredata da CV.

Il Presidente Eletto, trascorso l'anno di carica e, in coincidenza con la scadenza degli altri componenti del Consiglio Direttivo, assume automaticamente la carica di Presidente.

Le candidature, invece, alla carica di Consigliere e di Proboviro vanno inoltrate attraverso la presentazione di liste corredate da una richiesta sottoscritta da ciascun candidato supportata da 20 Soci Ordinari presentata con allegato CV da inviare a mezzo PEC a S.I.C.O.A. almeno 60 (sessanta) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea Generale Elettiva in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione al termine della naturale scadenza del triennio.

Ciascuna lista elettorale presentata deve essere identificata da un nome e deve comprendere:

- nove nominativi di candidati alla carica di Consigliere;
- tre nominativi di candidati alla carica di Proboviro.


I voti saranno espressi a scrutinio segreto su un'unica scheda e i Soci con diritto di voto dovranno riportare, sulla stessa scheda elettorale, il nome della lista prescelta. I componenti della lista che otterrà il maggior numero di voti validi risulteranno eletti alle rispettive cariche sociali di Consiglieri e Probiviri.

Nel caso in cui due o più liste dovessero ottenere lo stesso numero di voti prevarrà la lista i cui componenti vantano complessivamente una maggiore anzianità in seno alla Società. In caso di elezioni a mezzo di strumenti elettronici il Consiglio Direttivo provvederà a illustrare le modalità di espressione del voto, i tempi, le chiavi di accesso, con apposite istruzioni scritte da pubblicare sul sito e da inviare ai soci contestualmente alla convocazione dell'assemblea.

Art. 10 (CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno ogni trimestre e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga ragionevolmente opportuno.

L'avviso di convocazione deve essere inoltrato dal Presidente ai diretti interessati almeno otto giorni prima della riunione. In tale avviso devono essere comunicati il luogo, la data e l'ora dell'incontro nonché gli argomenti da discutere all'ordine del giorno, ferma restando la possibilità che le riunioni si svolgano non in luogo fisico, bensì esclusivamente mediante collegamento video-audio. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono dirette dal Presidente. Per la loro validità è necessario che sia presente almeno la metà dei suoi componenti, anche a mezzo di strumenti di video-audioconferenza.




Non sono ammesse deleghe.

In caso di urgenza sono valide le consultazioni scritte a mezzo mail che dovranno contenere il quesito e la possibilità di rispondere positivamente o negativamente. In caso di decisioni prese in tale modo, la delibera dovrà comunque essere riportata anche nel verbale della riunione del Consiglio Direttivo successiva.

Art. 11

Il presente regolamento interno è parte integrante dello Statuto.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82. L'ORIGINALE
E' MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME. SI RILASCIA IN CARTA LIBERA PER USO
FISCALE.
MILANO, 13/06/2025